SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 26 marzo 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Deufol Italia S.p.a.». (Decreto n. 64356). *(12A03254)*

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «La Rapida Servizi S.c.r.l.». (Decreto n. 64357). *(12A03255)*

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Filatura e Tessitura di Puglia S.r.l.». (Decreto n. 64358). *(12A03256)*

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «ALA S.a.s.». (Decreto n. 64359). *(12A03257)*

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Mondo del Baby S.p.a.». (Decreto n. 64360). *(12A03258)*

DECRETO 27 febbraio 2012.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale per i lavoratori della società «Giacchieri S.a.s.». (Decreto n. 64455). *(12A03259)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2012, n. **30**.

Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'articolo 39, primo comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonché gli articoli 165 e l'abrogato articolo 188 dello stesso decreto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 2.

1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell'articolo 1, tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio.

Art. 4.

1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'articolo 2, comma 1.

2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.

Art. 5.

1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.

2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.

3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonché un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.

4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all'articolo 4, comma 2.

5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1.

Art. 6.

1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Art. 7.

1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dall'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi determinati con le percentuali di cui all'articolo 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nei casi di gestione dell'impresa o di amministrazione dei beni, previsti dall'articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre ai compensi previsti dal comma 1, spetta allo stesso commissario il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 3.

3. Si applica l'articolo 5, commi 4 e 5.

Art. 8.

1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e abroga, dalla medesima data, i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio 1992, n. 570.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 25 gennaio 2012

Il Ministro: SEVERINO

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Giustizia, registro n. 2, foglio n. 180

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo degli articoli 39, 165 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.):

"Art. 39. *Compenso del curatore*.

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale."

"Art. 165. *Commissario giudiziale*.

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39."

L'abrogato art. 188 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recava:

"Ammissione alla procedura.".

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

"Art. 17. *Regolamenti*.

1. - 2. (*omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-*ter*. (*omissis*).".

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 172 del citato regio decreto, n. 267 del 1942:

"Art. 172. *Operazioni e relazione del commissario*.

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.".

Si riporta il testo dell'articolo 182 del citato regio decreto n. 267 del 1942:

"Art. 182. *Provvedimenti in caso di cessione di beni*.

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonchè le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.

Si applicano gli articoli da 105 a 108-*ter* in quanto compatibili.".

Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 109 del citato regio decreto n. 267 del 1942:

"Art. 109. *Procedimento di distribuzione della somma ricavata*.

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.".

Note all'art. 7:

Il Titolo IV del citato regio decreto n.267 del 1942, recava:

"TITOLO IV

Dell' Amministrazione controllata.".

Si riporta il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80.):

"Art. 147. *Abrogazione del titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*.

1. Il titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

2. Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.".

L'articolo 191 del citato regio decreto n. 267 del 1942, abrogato dall'art. 147 del citato decreto legislativo n. 5 del 2006, recava:

"Poteri di gestione del commissario giudiziale.".

12G0047

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2011.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 103-*sexies* del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2011, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 59/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico *OCM)* - come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007 - ed, in particolare, l'art. 103-*sexies*, che prevede che gli Stati membri, in aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art. 103-*ter* del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario e, per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei produttori, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori relative a regioni, il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui alla lettera *a)* del richiamato art. 103-*ter* , par.1;

Visto il predetto articolo 103-*sexies* del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 che prevede che, nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso può essere rimborsato dalla Comunità su richiesta dello Stato membro interessato;

Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007;

Visto l'articolo 91 del regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati;

Visto, altresì, l'articolo 95 del regolamento n. 543/2011 della Commissione, in base al quale il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale è limitato al 60% dell'aiuto finanziario concesso all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello stesso va effettuata anteriormente al 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione dei programmi operativi;

Vista la nota n. 7667 del 21 novembre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie attivabili per l'anno 2011 per gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, pari a € 40.057.520,00, chiede un cofinanziamento nazionale di € 31.597.984,76 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la Decisione della Commissione C(2011) 9317 del 16 dicembre 2011 con la quale l'Italia è stata autorizzata ad erogare, per l'anno 2011, l'aiuto nazionale previsto dall'art. 103-*sexies* del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 per l'importo massimo di € 31.597.984,76;

Considerato, altresì, che con proprio decreto direttoriale n. 31 del 27 luglio 2009 è stato disposto il cofinanziamento nazionale a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo per l'annualità 2009, ammontante complessivamente ad € 42.649.630,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota n.867 del 22 dicembre 2010, con la quale l'Agea Coordinamento ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati relativi alle annualità 2009 dal quale risulta che, a fronte di un'assegnazione complessiva di € 42.649.630,00, prevista dal predetto decreto n. 31 del 27 luglio 2009, a valere sulle risorse della legge n. 183/87, la quota di cofinanziamento nazionale effettivamente erogata ai fini del sostegno delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo risulta pari ad € 34.181.084,56;

Considerato, quindi, che, delle risorse assegnate per il cofinanziamento nazionale relativo alle annualità 2009, risultano inutilizzati € 8.468.545,44 e che, di conseguenza, detta somma si rende disponibile per la copertura finanziaria della quota nazionale prevista per l'annualità 2011;

Considerato, pertanto, che per la copertura del finanziamento della quota nazionale relativa all'annualità 2011 (€ 31.597.984,76) è necessario disporre una nuova assegnazione per € 23.129.439,32 ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 103-*sexies* del Regolamento CE n. 1234/2007, per l'anno 2011, è stabilito in misura pari ad € 31.597.984,76, ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per € 8.468.545,44 con risorse provenienti dall'assegnazione *ex lege* n. 183/1987, relativa all'annualità 2009, di cui ai decreto direttoriale n.31 del 27 luglio 2009, resesi disponibili per mancata utilizzazione;

b) per € 23.129.439,32 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla richiamata legge n. 183/1987.

2. La predetta quota di € 31.597.984,76 viene messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, previa indicazione mensile dell'AGEA coordinamento, d'intesa con il Ministero delle politiche, agricole e forestali, contestualmente al versamento della corrispondente quota comunitaria.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione Europea, in sede di liquidazione dei conti FEAGA, comportano una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2011, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per il tramite dell'AGEA in qualità di organismo coordinatore, trasmette, per ciascun anno, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione Europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 3.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a presentare alla Commissione europea, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n. 543/2011, la richiesta di rimborso del 60 per cento dell'aiuto nazionale concesso ad organizzazioni di produttori relative a Regioni che rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso del paragrafo relativo all'art. 103-*sexies* del Regolamento CE n. 1234/2007. A tal proposito, l'AGEA coordinamento provvederà tempestivamente a comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. l'avvenuto rimborso da parte della Commissione, con l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il reintegro al Fondo di rotazione delle somme dallo stesso erogate sulla base di tale decreto.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati ed effettuano i controlli di competenza.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 66

12A03309

DECRETO 22 dicembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma transnazionale «Spazio Alpino» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2011, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 63/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva, sulla base della normativa comunitaria vigente, determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la decisione C(2008) 4697 del 4 settembre 2008 che modifica la predetta decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4296 del 20 settembre 2007 con la quale è stato adottato il programma operativo transnazionale «Spazio Alpino» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 7299 del 25 marzo 2008 con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota complessiva FESR pari ad € 36.148.288, la quota nazionale pubblica risulta pari ad € 11.898.225, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2011 ammonta ad € 1.724.216;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «Spazio Alpino» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad € 1.724.216 per l'annualità 2011, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore delle Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione di cui al punto 1.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 69

12A03310

DECRETO 22 dicembre 2011.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2009) 5583 del 23.07.2009), terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 61/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2009) 5583 del 23 luglio 2009, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0019690 del 13 ottobre 2011, integrata dalla nota n. 0022546 del 14 novembre 2011, che quantifica in 3.675.010 euro il totale delle spese previste, per la terza annualità, relative ai n. 3 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 1.837.505,00 euro a carico del bilancio comunitario ed € 1.837.505,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0019690 del 13 ottobre 2011 che, a fronte di un contributo nazionale di 1.837.505,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 735.002,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima e della seconda annualità con propri decreti rispettivamente n. 12 del 20 maggio 2011 e n. 32 del 21 luglio 2011;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2009) 5583 del 23 luglio 2009, è autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 735.002,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA - Organismo pagatore - adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 67

12A03311

DECRETO 22 dicembre 2011.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life + ManFor C.BD. n. LIFE09 ENV/IT/000078 «Managing forest for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio - economics wellbeing», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 62/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Visto il contratto n. LIFE09 ENV/IT/000078, di concessione del contributo per la realizzazione di apposito progetto, stipulato il 15 settembre 2010 tra la Commissione europea ed il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di biologia agroambientale e forestale, Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i Beneficiari associati il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la selvicoltura ed altri soggetti nazionali ed internazionali, il cui costo complessivo è pari a 5.029.902,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 169 del 25 novembre 2011, che quantifica in 2.716.132,00 euro il totale delle spese ammissibili di competenza del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di biologia agroambientale e forestale, relative al suddetto progetto di durata quinquennale;

Vista la medesima nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 169 del 25 novembre 2011 che, a fronte di contributi comunitari pari a 1.350.230,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 1.350.230,00 euro, pari al 49,71 per cento del costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto approvato;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 16126 del 22 luglio 2011, che quantifica in 991.225,00 euro il totale delle spese ammissibili di competenza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la selvicoltura, relative al suddetto progetto di durata quinquennale;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 16126 del 22 luglio 2011 che, a fronte di contributi comunitari pari a 492.513,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 492.513,00 euro, pari al 49,69 per cento del costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tali fabbisogni nazionali pubblici alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 dicembre 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + ManFor C.BD. «Managing forest for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio - economics wellbeing» (LIFE09 ENV/IT/000078), che ha durata quinquennale, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 1.842.743,00 euro, così ripartito:

C.N.R. - Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale	1.350.230,00	euro
C.R.A. - Centro di ricerca per la selvicoltura	492.513,00	euro
TOTALE	1.842.743,00	euro

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per il tramite, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del progetto, dalla Commissione europea comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 68

12A03314

DECRETO 22 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza del Prefetto della provincia di Ravenna n. 2012.000600/Dif.Civ/Prot.Civ. che ha decretato, a decorrere dalla giornata di venerdì 10 febbraio 2012 e per la giornata di sabato 11 febbraio 2012, la chiusura di tutte le suole di ogni ordine e grado e la chiusura di tutti gli uffici pubblici;

Vista la nota n. 155 del 13 febbraio 2012, con cui il Direttore della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ravenna ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ottemperanza alla citata Ordinanza Prefettizia, così determinando la chiusura della Segreteria nella giornata del 10 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ravenna nella giornata del 10 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Emilia-Romagna, che con nota n. 225/6 del 16 marzo 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ravenna nella giornata del 10 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03518

DECRETO 22 marzo 2012.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale di Foggia nei giorni 7 e 8 febbraio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'ordinanza del Prefetto della provincia di Foggia, n. 1500/2012 Area V - Prot. Civ. del 7 febbraio 2012, che ha ordinato la chiusura di tutti gli uffici pubblici di Foggia capoluogo e di tutti quelli insistenti nei comuni della provincia dalle ore 14,00 del giorno 7 febbraio 2012 e fino alle ore 24,00 dell'8 febbraio 2012;

Vista la nota n. 275 del 9 febbraio 2012, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Foggia ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ottemperanza alla citata ordinanza prefettizia, così determinando la chiusura dell'ufficio di segreteria dalle ore 14,00 del giorno 7 febbraio 2012 e fino alle ore 24,00 dell'8 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Foggia nei giorni 7 ed 8 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Puglia, che con nota n. 79/12 del 17 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Foggia nei giorni 7 ed 8 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03519

DECRETO 22 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza n. 44/PG del 4 febbraio 2012 con cui il Sindaco di Frosinone ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici presenti nel territorio del comune stesso nelle giornate del 6 e 7 febbraio 2012;

Vista la nota n. 138 dell'8 febbraio 2012, con cui il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Frosinone ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ossequio alla ordinanza n. 44/PG del 4 febbraio 2012 con cui il sindaco di Frosinone ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici presenti nel territorio del Comune stesso nelle giornate del 6 e 7 febbraio 2012, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria nei giorni 6 e 7 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Frosinone nei giorni 6 e 7 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Lazio, che con nota n. 172/ U/G del 9 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Frosinone nei giorni 6 e 7 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03520

DECRETO 22 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Puglia, avente sede in Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza del Prefetto della provincia di Foggia, n. 1500/2012 Area V - Prot. Civ. del 7 febbraio 2012, che ha ordinato la chiusura di tutti gli uffici pubblici di Foggia capoluogo e di tutti quelli insistenti nei comuni della provincia dalle ore 14:00 del giorno 7 febbraio 2012 e fino alle ore 24:00 dell'8 febbraio 2012;

Vista la comunicazione del 13 febbraio 2012, con cui il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale per la Puglia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata della stessa Commissione, avente sede a Foggia, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ottemperanza alla citata ordinanza prefettizia, così determinando la chiusura della Segreteria dalle ore 14:00 del giorno 7 febbraio 2012 e fino alle ore 24:00 dell'8 febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della segreteria della sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Puglia, avente sede a Foggia, nei giorni 7 ed 8 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Puglia, che con nota n. 80/12 del 17 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della segreteria della sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Puglia, avente sede a Foggia, nei giorni 7 ed 8 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03521

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 marzo 2012.

Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a decorrere dall'anno 2012.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , il quale, al comma 2, prevede che i trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

Considerato che il richiamato comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, dispone che le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria;

Considerato che, per le riduzioni a decorrere dall'anno 2012, la stessa disposizione di legge prevede, altresì, che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2011 - emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - in base al quale sono stati individuati e soppressi i trasferimenti erariali dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e sono stati corrispondentemente attribuiti ai comuni, per l'anno 2011, risorse a titolo di federalismo fiscale per compartecipazione Iva, nonché per fondo sperimentale di riequilibrio;

Considerata la necessità di applicare le riduzioni di risorse di cui al predetto art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, atteso che si tratta di disposizioni previgenti che incidono sull'ammontare delle risorse da ripartire a titolo di federalismo fiscale municipale;

Considerato che ai comuni appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione dei trasferimenti in quanto si tratta di territori in cui vige una speciale disciplina in materia di finanza locale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, emanato in applicazione del citato art. 14, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010, con cui è stata applicata la riduzione dei trasferimenti a comuni e province per l'anno 2011;

Dato atto che la base di calcolo della riduzione, a decorrere dall'anno 2012, è rappresentata dai trasferimenti attribuiti per l'anno 2011, così come risultanti alla data del 20 febbraio 2012 dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno;

Dato atto che occorre operare l'esclusione dalla base di calcolo di alcune attribuzioni che attengono a fattispecie particolari e che si configurano come regolazioni contabili e non come trasferimenti erariali;

Dato atto che per individuare i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in relazione ai quali va applicata la riduzione dei trasferimenti, occorre riferirsi alla popolazione residente al 31 dicembre 2010, ossia quella calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 265, comma 1 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene garantito il mantenimento dei contributi erariali agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto, per il periodo di risanamento, fissato in cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Considerato, pertanto, che ai comuni che si trovano nella condizione di risanamento finanziario alla data del 20 febbraio 2012, non va applicata la riduzione di risorse;

Considerato che in sede tecnica di Conferenza Stato-città ed autonomie locali non è stato raggiunto un accordo per una riduzione di risorse secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria;

Tenuto conto che, in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si sono comunque svolti approfondimenti su tale tematica per l'esame congiunto dei principi che il Ministero dell'interno ha valutato opportuni per dare attuazione al criterio proporzionale di riduzione previsto dal richiamato comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010;

Dato atto che del criterio di proporzionalità adottato per la riduzione è stata data informativa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni

1. A decorrere dall'anno 2012, è applicata la riduzione di 2.500 milioni di euro annui per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con criterio di proporzionalità rispetto alle risorse finanziarie attribuite per l'anno 2011.

2. La base di calcolo della riduzione di cui al comma 1 è costituita:

a) dal totale delle somme attribuite per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale ed a titolo di trasferimenti erariali, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario;

b) dal totale delle attribuzioni per l'anno 2011 a titolo di trasferimenti erariali, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna.

3. Alla base di calcolo di cui al comma 2, si somma l'importo della riduzione di risorse già operata per l'anno 2011 in applicazione del citato decreto del 9 dicembre 2010 e si portano in diminuzione, le attribuzioni escluse secondo quanto indicato al comma 4.

4. Sono escluse dalla base di calcolo della riduzione le somme attribuite a titolo di 5 per mille dell'Irpef, anno d'imposta 2008, destinate ai comuni per il sostegno delle attività sociali, nonché le quote di addizionale all'Irpef attribuite ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in quanto si tratta di somme che non costituiscono trasferimenti erariali.

5. L'importo della riduzione per ciascun comune è determinata rapportando la riduzione complessiva dei 2.500 milioni di euro al totale della base di calcolo di cui ai commi precedenti e, quindi, con una percentuale di riduzione del 19,492 per cento.

Art. 2.

Applicazione delle riduzioni per i comuni

1. Per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, l'importo delle riduzioni è portato in diminuzione, a decorrere dall'anno 2012, delle risorse finanziarie attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di federalismo fiscale municipale ed a titolo di trasferimenti erariali.

2. Per i comuni ricadenti nei territori della Sicilia e della Sardegna, gli importi delle riduzioni, sono applicati, a decorrere dall'anno 2012, in sede di determinazione dei trasferimenti erariali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A03523

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 novembre 2011.

Ammissione di un progetto di ricerca e formazione al Fondo agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 913/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO ALLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale con connesse attività di formazione di personale di ricerca — e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del citato art. 10, in data 28 novembre 2006 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2006 tra i quali quello presentato da Lino Manfrotto + Co S.p.A. - Bassano del Grappa (Vicen-

za), rif. DM 28587, avente come titolo per la ricerca: «Riorientamento con una nuova generazione di attrezzature per il mondo foto e video, in materiali compositi e con funzioni elettroniche, per il recupero di competitività» e per la formazione: «Corso di alta formazione per tecnici esperti nel settore dei materiali innovativi»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato nonché il parere conclusivo del Comitato, espresso nella seduta del 4 maggio 2011 e riportato nel relativo verbale, riguardo la finanziabilità del progetto di ricerca e formazione DM 28587 presentato da Lino Manfrotto + Co S.p.A;

Viste le risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.11 della legge 19 luglio 1994 n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

Visto il decreto n. 332/Ric. del 10 giugno 2011, registrato dalla Corte dei conti il 25 luglio 2011 reg. 10 foglio 127 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 2011, di ripartizione delle risorse del FAR per gli anni 2010-2011;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto DM 28587, ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sotto elencato progetto di ricerca e formazione, presentato per l'anno 2006, ai sensi dell'art.10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante:

DM28587 - Ricerca: «Riorientamento con una nuova generazione di attrezzature per il mondo foto e video, in materiali compositi e con funzioni elettroniche, per il recupero di competitività»

Formazione: «Corso di alta formazione per tecnici esperti nel settore dei materiali innovativi».

Beneficiario:

Lino Manfrotto + Co S.p.A. - Bassano del Grappa (Vicenza).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 6.252.085,00 di cui € 1.884.540,00 nella forma di contributo nella spesa e € 4.367.545,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del FAR così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 226

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10 DM28587

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28587 del 14/02/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Riorientamento con una nuova generazione di attrezzature per il mondo foto e video, in materiali compositi e con funzioni elettroniche, per il recupero di competitività

  Inizio Attività: 01/09/2010

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Corso di formazione per tecnici esperti nel settore dei materiali innovativi

  Inizio Attività: 01/03/2011

  Durata mesi: 24

- Beneficiari

LINO MANFROTTO + CO SPA
BASSANO DEL GRAPPA - (VI)

• Costo Totale	€ 6.828.200,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 5.114.500,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.564.700,00
- di cui attività di Formazione	€ 149.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -433.800,00

Legge 297/1999 Art. 10 DM28587

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	2.250.000	-	2.250.000
Spese generali	-	-	-	-	1.350.000	-	1.350.000
Attrezzature	-	-	-	-	667.000	-	667.000
Consulenze	-	-	-	-	1.020.000	-	1.020.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	110.000	-	110.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-282.500	-	-282.500
Subtotale	-	-	-	-	5.114.500	-	5.114.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	5.114.500	-	5.114.500

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	550.000	-	550.000
Spese generali	-	-	-	-	330.000	-	330.000
Attrezzature	-	-	-	-	371.000	-	371.000
Consulenze	-	-	-	-	140.000	-	140.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	195.000	-	195.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	130.000	-	130.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-151.300	-	-151.300
Subtotale	-	-	-	-	1.564.700	-	1.564.700
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.564.700	-	1.564.700

Legge 297/1999 Art. 10 DM28587

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	**Eleggibile Lett.c**	**Ob, 2**	**Sostegno Transitorio**	**Non Eleggibile**	**Extra UE**	**Totale**
Personale docente	-	-	-	-	23.000	-	**23.000**
Spese trasferta personale	-	-	-	-	15.000	-	**15.000**
Altre spese correnti	-	-	-	-	3.000	-	**3.000**
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	**-**
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	46.000	-	**46.000**
Subtotale	**-**	**-**	**-**	**-**	**87.000**	**-**	**87.000**
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	62.000	-	**62.000**
Totale	**-**	**-**	**-**	**-**	**149.000**	**-**	**149.000**

Legge 297/1999 Art. 10 DM28587

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	30%	25%	25%	25%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

Legge 297/1999 Art. 10 DM28587

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	1.534.350,00	-	1.534.350,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	3.324.425,00	-	3.324.425,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	312.940,00	-	312.940,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	938.820,00	-	938.820,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	37.250	-	37.250
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	104.300	-	104.300

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.847.290,00	37.250,00	1.884.540,00
Credito Agevolato fino a €	4.263.245,00	104.300,00	4.367.545,00
TOTALE	6.110.535,00	141.550,00	

12A03288

DECRETO 28 novembre 2011.

Ammisiblità di alcuni progetti di ricerca di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazione alla ricerca. (Decreto n. 996).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244«, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 , recante: Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL, EUROSTARS e Matera+» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste.

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati ed in particolare considerato l'art. 13 comma 6b dello Statuto allegato al suddetto Regolamento che stabilisce che «gli Stati membri di ARTEMIS stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche»;

Tenuto conto dell'Accordo amministrativo ARTEMIS – ED – 11/08 del 5 settembre 2008, tra l'Impresa Comune ARTEMIS ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Tenuto conto della Decisione ARTEMIS-PAB 2010 – D.05- del 20 ottobre 2010, con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell'Impresa comune ARTEMIS ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2010, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Tenuto conto della decisione ARTEMIS ED-2011-29 v2 con la quale il Direttore esecutivo della JU ARTEMIS certifica la conclusione delle negoziazioni con i progetti ammessi al finanziamento e stabilisce, fra l'altro, che i progetti ARTEMIS pSAFECER e ARTEMIS ENCOURAGE sono ammessi soltanto al finanziamento dell'Impresa comune ARTEMIS;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art.7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ARTEMIS e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto della direttiva del Ministro dell' 11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, nonché 2009, di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009 e n. 19 del 15 febbraio 2010;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 22 giugno 2011 e riportate nei relativo verbale;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca ARTEMIS ENCOURAGE e ARTEMIS pSAFECER – Bando anno 2010, sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso dalla JU ARTEMIS. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

I progetti citati all'articolo 1 saranno finanziati esclusivamente dall'Impresa Comune ARTEMIS. Le spese per le valutazioni in itinere graveranno sulla disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per gli anni 2007-2008 e per l'anno 2009.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 1 foglio n. 382.

ALLEGATO 1

Schede dettagliate progetti ammessi al finanziamento :

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo n. 24

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 24 del 21/01/2011 Comitato del 22/06/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS ENCOURAGE: Embedded technology for sustainable urban life

Inizio: 1/06/2011

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 1/09/2010, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

ENEL – Ingegneria e Innovazione - S.p.A. ROMA

• Costo Totale ammesso	Euro	695.223,50
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	695.223,50
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Sp.	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	695.223,50	0,00	695.223,50
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	695.223,50	0,00	695.223,50

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Il Proponente italiano rispetta la normativa italiana per l'ammissione al finanziamento pubblico ai sensi del DM. 593/2000 e successive modificazioni ma non ha diritto a ricevere un finanziamento nazionale.

Il presente decreto servirà all'Impresa Comune ARTEMIS per stabilire l'importo del contributo da essa concesso al proponente italiano, pari al 16,7% del costo ammesso e per la stipula di un contratto nazionale necessario per le verifiche in itinere.

La stipula del contratto è subordinata alla verifica della sussistenza dell'effetto incentivante.

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo n. 21

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 21 del 12/01/2011 Comitato del 22/06/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS pSAFECER: Safety Certification of Software-intensive Systems with Reusable Components

Inizio: 1/04/2011

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 1/09/2010, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

AKHELA - S.r.l	UTA (CA)
INTECS - Informatica Tecnologia Software - Spa	ROMA
Fondazione Bruno KESSLER	TRENTO

• Costo Totale ammesso	Euro	1.176.550,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.176.550,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Sp.	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.176.550,00	0,00	1.176.550,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.176.550,00	0,00	1.176.550,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Il Proponente italiano rispetta la normativa italiana per l'ammissione al finanziamento pubblico ai sensi del DM. 593/2000 e successive modificazioni ma non ha diritto a ricevere un finanziamento nazionale.

Il presente decreto servirà all'Impresa Comune ARTEMIS per stabilire l'importo del contributo da essa concesso al proponente italiano, pari al 16,7% del costo ammesso e per la stipula di un contratto nazionale necessario per le verifiche in itinere.

La stipula del contratto è subordinata alla verifica della sussistenza dell'effetto incentivante.

12A02772

DECRETO 22 febbraio 2012.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'"Istituto italiano di psicoterapia relazionale" è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 25 giugno 1998 di autorizzazione ad attivare le sedi periferiche di Ancona, Catanzaro e Messina;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'"Istituto italiano di psicoterapia relazionale", alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 4 marzo 2002 di autorizzazione ad attivare le sedi periferiche di Siena, Napoli e Cagliari;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Cagliari;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Siena;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 28 gennaio 2004 di revoca della sede periferica di Catanzaro;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Napoli;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Tagliamento, 25 a Viale Regina Margherita, 269;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 2 dicembre 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 25 gennaio 2012 trasmessa con nota prot. 157 del 7 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'"Istituto italiano di psicoterapia relazionale" abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da via Tagliamento, 25 a Viale Regina Margherita, 269.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A02771

DECRETO 1° marzo 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Alexandra Haller, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Alexandra Haller;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta esterna del 26 gennaio 2012, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale post secondario: «Diplomprüfungszeugnis, studienrichtung instrumental (gesangs) pädagogik - violine» rilasciato dall'Università di Vienna il 9 ottobre 2001 posseduto dalla cittadina italiana Alexandra Haller nata a Merano (Bolzano) l'11 ottobre 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

77/A - strumento musicale (violino);

31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

32/A - Musica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A03213

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Plunger Helmut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Plunger Helmut, nato a Merano il 15 novembre 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» sez. A;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Ingenieur Univ (elettronica e scienze dell'informazione)» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» in data 29 maggio 2003;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che nella formazione accademica e professionale del richiedente, per quanto concerne la richiesta relativa al settore industriale, non si rilevano elementi per un riconoscimento, stante le troppe carenze formative rispetto a tale settore e che tali carenze non possono essere colmate nemmeno con consistenti misure compensative;

Considerato inoltre che la formazione accademica professionale, per quanto concerne la richiesta per il settore dell'informazione, non risulta completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, di tale che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Plunger Helmut, nato a Merano il 15 novembre 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore dell'informazione e per l'esercizio della professione in Italia.

La domanda per il riconoscimento del settore industriale, per i motivi su esposti è rigettata.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (solo orale) 1) bioingegneria elettronica 2) deontologia ed ordinamento professionale.

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore dell'informazione.

c) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere , scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

12A03306

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Vicente Lopez Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Vincente Lopez Daniel, nato ad Alcoy (Spagna) il 2 giugno 1979, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero tecnico industrial», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingengere», sez. B;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingeniero tecnico industrial especialidad en Mecànica» conseguito presso l'«Universidad Politècnica de Valencia» in data 24 settembre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Vincente Lopez Daniel, nato ad Alcoy (Spagna) il 2 giugno 1979, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) impianti elettrici; e (solo orale) 2) ordinamento e deontologia ed ordinamento professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 6 (sei).

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

12A03307

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Schroer Heiko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Schroer Heiko, nato a Bielefeld (Germania) il 17 marzo 1972, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» sez. B;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico professionale «Diplom Ingenieur (FH)» conseguito presso la «Fachhochschule Bielefeld» in data 26 settembre 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Considerato che la formazione accademica professionale non risulta completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Schroer Heiko, nato a Bielefeld (Germania) il 17 marzo 1972, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore industriale e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) energetica e macchine a fluido e solo orale 2) deontologia ed ordinamento professionale.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

12A03308

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «TAKUMI».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 13 gennaio 2010 presentata dall'impresa Nisso Chemical Europe GmbH con sede legale in Dusseldorf (Germania), Berliner Allee 42, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Takumi contenente la sostanza attiva ciflufenamid;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 18 giugno 2010 di inclusione della sostanza attiva ciflufenamid, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 marzo 2020 in attuazione della direttiva 2009/154/EC della commissione del 30 novembre 2009;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'impresa Nisso Chemical Europe GmbH a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 25 agosto 2011 prot. 27841 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 10 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Nisso Chemical Europe GmbH ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Takumi fino al 31 marzo 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflufenamid.

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH con sede legale in Dusseldorf (Germania), Berliner Allee 42, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Takumi con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 marzo 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva ciflufenamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100 - 150 - 300 - 500; L 1 - 5.

Il prodotto in questione è confezionato negli stabilimenti delle Imprese:

Althaller Italia Srl - San Colombano al Lambro (Milano);

Diachem SpA - Unità produttiva SIFA, Caravaggio (Bergamo);

Kollant Srl - Stab. Vigonovo (Venezia);

S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa - Stab. Cotignola (Ravenna).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Takaoka Plant - Nippon Soda Co., Ltd. 300 Mukaino Honmachi - Takaoka - Toyama 933-8507 - Japan;

F. Joh. Kwizda GmbH - Werk Leobendorf - Laaer Bundesstrasse - A - 2100 Leobendorf - Austria;

Gowan Milling, 12300 E, Country 8th Street, Yuma, AZ 85365- USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14940.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

TAKUMI

Fungicida ad azione preventiva e curativa ad elevata persistenza per il controllo dell'oidio su cucurbitacee e solanacee

SOSPENSIONE CONCENTRATA

TAKUMI Composizione:
- Ciflufenamid .... g. 10 (100 g/l)
- Coformulanti: quanto basta a .... g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare di registrazione:
Nisso Chemical Europe GmbH,
Berliner Alle 42, 40212 Düsseldorf
Germany
Tel. +39 02 9609983

Distributore:
Certis Europe B.V.
Via Josèmaria Escriva de Balaguer, 6
21047 Saronno (VA)

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
Takaoka Plant- Nippon Soda Co., Ltd.
300 Mukaino Honmachi- Takaoka- Toyama 933-8507- Japan
F. Joh. Kwizda GmbH- Werk Leobendorf-
Laaer Bundesstrasse - A-2100 Leobendorf – Austria
Gowan Milling, 12300 E, Country 8th Street, Yuma, AZ 85365- USA

Officine di confezionamento:
Althaller Italia Srl–San Colombano al Lambro (MI)
DIACHEM SpA-Unità produttiva SIFA, Caravaggio (BG)
KOLLANT Srl – Stab. Vigonovo (VE)
S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Stab. Cotignola (RA)

Taglie: ml 100-150-300-500 Litri 1-5

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Usare guanti idonei durante le operazioni di miscelazione, carico ed applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate finchè la vegetazione non sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

TAKUMI è un fungicida a base di Ciflufenamid con azione preventiva, curativa ed elevata persistenza contro l'oidio che attacca le cucurbitacee, pomodoro, melanzana e peperone.
La principale peculiarità della Ciflufenamid è di mantenere una prolungata attività contro l'oidio, peculiarità dovuta al diverso modo d'azione che la rende differente alle attuali sostanze attive antioidiche presenti in commercio.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Melone, Cocomero e Zucca:
- **in pieno campo:** impiegare il prodotto alla dose di 150 ml/ha (10-30 ml/hl), utilizzando un volume d'acqua pari a 5-15 hl/ha.
- **in serra o ambiente protetto:** impiegare il prodotto alla dose di 150 ml/ha (10-30 ml/hl), utilizzando un volume d'acqua pari a 5-15 hl/ha.

Iniziare i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia ripetendo il trattamento dopo 7 giorni, se necessario.

Cetriolo e Zucchino:
- **in pieno campo:** impiegare il prodotto alla dose di 150 ml/ha (10-30 ml/hl), utilizzando un volume d'acqua pari a 5-15 hl/ha.
- **in serra o ambiente protetto:** impiegare il prodotto alla dose di 150 ml/ha (10-30 ml/Hl), utilizzando un volume d'acqua pari a 5-15 hl/ha.

Iniziare i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia ripetendo il trattamento dopo 7 giorni, se necessario.

Pomodoro e Peperone:
- **in pieno campo:** impiegare il prodotto alla dose di 150 ml/ha (10-30 ml/hl), utilizzando un volume d'acqua pari a 5-15 hl/ha.
- **in serra o ambiente protetto:** impiegare il prodotto alla dose di 150 ml/ha (10-30 ml/Hl), utilizzando un volume d'acqua pari a 5-15 hl/ha.

Iniziare i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia ripetendo il trattamento dopo 7 giorni, se necessario.

Attenzione: Non applicare su colture che non hanno ancora superato la crisi di post-trapianto o che risultano indebolite da squilibri idrici, termici o nutrizionali. In caso di utilizzo di ridotti volumi di acqua e quindi di concentrazioni non previste in etichetta, effettuare saggi preliminari prima di intervenire su tutta la superficie coltivata.

In pieno campo non effettuare più di 2 trattamenti per stagione. In serra, non effettuare più di 2 trattamenti/anno per coltura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Intervallo di sicurezza:
sospendere le applicazioni 1 giorno prima della raccolta delle colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

21 NOV. 2011

12A02886

DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «MAESTRO M».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 21 ottobre 2005 presentata dall'Impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Prais, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Maestro M contenente le sostanze attive fosetil e mancozeb;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della commissione del 18 giugno 2006;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Sapec Agro S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 25 agosto 2011 prot. 27840 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 10 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Sapec Agro S.A ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Maestro M fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Prais, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Maestro M con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,1-0,25-0,5-1-5-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' impresa estera:

Sapec Agro S.A. Setúbal (Portugal).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12983.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

MAESTRO M

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile (WP)

Composizione:
Fosetil Alluminio puro g. 35
Mancozeb puro g. 35
Coformulanti q.b.a g.100

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. +351 265 710 100

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A. - Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Taglie: Kg 0,1-0,25-0,5-1-5-25 **Partita n.:**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 m nel caso della vite. Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata da terreni non soggetti a coltivazione di 5 m nel caso della vite.

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le fasi di miscelazione e carico usare guanti ed un apparecchio respiratorio adatto (FFP2). Durante le fasi di applicazione usare guanti adatti. Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso, comunque, esposte.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL-ALLUMINIO 35% e MANCOZEB 35% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO – Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
MANCOZEB – Sintomi: cute, eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. – Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
MAESTRO M è un fungicida sistemico e di contatto per il controllo della Peronospora, dotato di elevata attività protettiva. Possiede anche attività curativa nel caso i trattamenti vengano effettuati al primo apparire della malattia.
Il prodotto viene assorbito attraverso le foglie e le radici e la sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente; ciò consente di ottenere un'elevata protezione delle foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
MAESTRO M è una miscela di due sostanze attive (Fosetil Alluminio + Mancozeb) che presentano meccanismi d'azione complementari, ciò consente un migliore controllo della malattia e di prevenire il rischio di insorgenza di resistenza.

Dosi e modalità d'impiego
Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) effettuare massimo 3 trattamenti/anno alla dose 0.9-3.5 kg/ha (300-500 g/hL), distanziati di 10-14 giorni, utilizzando volumi d'acqua di 300-700 litri/ha.
Eseguire il primo trattamento al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o quando si osservano i primi sintomi.
Generalmente su vite il primo trattamento dovrebbe essere effettuato quando i germogli hanno una lunghezza di circa 10 cm.
Trattare fino alla fase di allegazione compresa; dalla fase di allegazione alla raccolta intervenire con un prodotto di contatto.

Compatibilità
MAESTRO M non è compatibile con fertilizzanti fogliari, con sostanze e preparati acidi e ossidanti.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma3, D.L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
21 NOV. 2011

MAESTRO M

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite
Polvere bagnabile (WP)

Composizione:
Fosetil Alluminio puro g. 35
Mancozeb puro g. 35
Coformulanti q.b.a g.100

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. +351 265 710 100

Officina di produzione:
SAPEC AGRO S.A. - Setúbal - Portogallo

NOCIVO

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Taglie: Kg 0,1 **Partita n.:**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 m nel caso della vite. Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata da terreni non soggetti a coltivazione di 5 m nel caso della vite.

NORME PRECAUZIONALI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le fasi di miscelazione e carico usare guanti ed un apparecchio respiratorio adatto (FFP2). Durante le fasi di applicazione usare guanti adatti. Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso, comunque, esposte.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
ILCONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
21 NOV. 2011

12A02887

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «BADGE X2».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 2011 dall'impresa Isagro S.p.A.con sede legale in Milano, via Caldera, 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BADGE X2 contenente la sostanza attiva rame matallo (50% da ossicloruro, 50% da idrossido), uguale al prodotto di riferimento denominato Airone Piu' registrato al n. 12737 con D.D. in data 31 luglio 2009 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1° giugno 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Airone Piu';

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva rame da ossicloruro;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro il 31 maggio 2012, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2014, l'Impresa Isagro S.p.A.con sede legale in Milano, via Caldera, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BADGE X2 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.2 - 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Isagro Spa - Adria Cavanella Po (RO); Isagro Spa - Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15250.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BADGE X2
Granuli idrodispersibili
Anticrittogamico rameico

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Rame metallo
(da ossicloruro tetraramico e da idrossido 50/50).... g. 28
Coformulanti ....q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n°   del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20124 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

Frasi di rischio (R): Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
Contenuto netto: 0.2 - 0.25 - 0.5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 Kg
Partita N°......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
Il prodotto è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di ossicloruro e idrossido di rame. BADGE X2 è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le quantità indicate si intendono per 100 litri di acqua, se non diversamente specificato, e per trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 L/ha sui fruttiferi, 1000 L/ha per la vite, 600-800 L/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi. Rossore parassitario: intervenire preventivamente alla dose di 200-300 g per 100 l di acqua. Nel caso di elevata pressione infettiva o condizioni atmosferiche particolarmente piovose, può essere utile innalzare la dose a 250-400 g per 100 l di acqua.
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno) **interrompere i trattamenti ad inizio della fioritura**
- trattamenti autunno invernali (2-3 trattamenti: dopo la caduta foglie e in pre-fioritura) dosi massime pari a 2.6 kg s.a/ha
  - Ticchiolatura, Monilia, Septoriosi del pero, Batteriosi .... 510-610 g/hl
  - Nectria .... 220 - 250 g/hl
- trattamenti primaverili contro Ticchiolatura, Monilia, Septoriosi del pero, Batteriosi e Nectria: 250 - 350 g/hl, in funzione delle condizioni climatiche (piogge, temperature, bagnature), della pressione infettiva e dello sviluppo vegetativo della coltura.

Marciume del colletto: 700-800 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pero e Melo - Colpo di fuoco batterico. Trattamenti primaverili ed autunnali alla dose di 250-350 g.
DRUPACEE (pesco, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo - Bolla, Corineo, Monilia, Cancro delle drupacee, batteriosi: 700-900 g/hl in trattamenti autunno-invernali (1-3 trattamenti). Marciume del colletto: 600-700 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. **Sono consentiti solo trattamenti invernali.**
AGRUMI (arancio, limone, mandarino, clementine, bergamotto, cedro, pomelo, limetta, chinotto, tangerino) - Antracnosi, Cancro gommoso, Mal secco, Marciume o gommosi del colletto, Batteriosi, azione collaterale nei confronti di fumaggine: intervenire 1-4 volte quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia alla dose di 350 - 450 g/hl.
Olivo - Occhio di pavone, Fumaggine, Piombatura, Rogna, Lebbra: 450 g/hl nei periodi più favorevoli alle malattie (effettuare 1-4 trattamenti).

Actinidia - Marciume del colletto: 700-800 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Fragola - Vaiolatura, Marciume del colletto, Batteriosi: trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa alla dose di 350-400 g (effettuare 2-4 trattamenti).
Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno, Pistacchio e altri fruttiferi a guscio), fichi, melograni, cachi - Cancri rameali, antracnosi e batteriosi: trattamenti autunno-invernali alla dose di 600 g, trattamenti primaverili - estivi alla dose di 450-550 g.
ORTAGGI
Pomodoro - Peronospora: intervenire alla dose di 200-300 g (pari a 1,2-2,4 kg/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (piogge, bagnature, elevata umidità) e ripetendoli preferibilmente ogni 7-8 giorni (4-6 trattamenti). In caso di grave rischio elevare la dose a g 400.
Altri ortaggi:
Intervenire alla dose di 350-400 g iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (effettuare 2-4 trattamenti secondo necessità).
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno - Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici; **Pomodoro** - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melanzana** - Antracnosi, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melone (dose Max 3,1 Kg/ha), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino** - Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico; **CAVOLI** – Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi; **Carciofo, Cardo** - Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Finocchio, Sedano, Prezzemolo** - Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico.
COLTURE INDUSTRIALI
Oleaginose Peronospora, antracnosi: 3,5-4 kg/ha. Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.
Patata - Peronospora, Marciume molle, Alternariosi delle solanacee. Intervenire alla dose di 3,5-4 kg per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità (di norma si effettuano 3-5 trattamenti in tutto).
Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 3,5-4 kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità (di norma si effettuano 2-3 trattamenti indicativamente ogni 20 giorni).
Tabacco - contro Batteriosi (*Pseudomonas tabaci*), antracnosi, peronospora: 3,5 – 4 kg/ha, intervenire in semenzaio ed al trapianto effettuando 2-3 trattamenti ogni 8-10 giorni.
FLOREALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi. Intervenire alla dose di 450 g iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità (in media si effettuano 2-6 trattamenti ogni 7-10 giorni).
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 900-1400 g quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità (3 trattamenti ogni 25-30 giorni in primavera e 1-2 trattamenti in autunno).
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER ORTAGGI A FOGLIA, PATATA; 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER FRAGOLA, AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CUCURBITACEE, MELANZANA, POMODORO; 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LE ALTRE COLTURE EDULI

ATTENZIONE: durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Etichetta autorizzata con D.D   del 19 DIC. 2011

Ver 004 (Univoco: 1228990707.39793.471)

12A02884

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «LOOP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2010 dall'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato LOOP, contenente la sostanza attiva Nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Nic-It registrato al n. 13745 con decreto direttoriale in data 1° giugno 2005, modificato successivamente con decreto in data 31 dicembre 2010, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nic-It;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le specifiche della sostanza attiva;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Nicosulfuron;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LOOP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 250 - 500; L 1 - 2,5 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Cheminova A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15165.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LOOP

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ...

Composizione
100 g di **LOOP** contengono:
Nicosulfuron puro g 23,5 (= 240 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

Titolare della registrazione:
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28
24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Officina di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78
DK 7673 Harboøre (Danimarca)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: **ml 250–500; L 1–2,5–5**

Partita n.: Vedere sulla confezione

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti, tuta da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

LOOP è un erbicida selettivo di post-emergenza del mais, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro di azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI DI IMPIEGO: MAIS

INFESTANTI SENSIBILI

Graminacee: *Avena spp.* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-gallis* (Giavone comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta)
Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio)

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Graminacee: *Panicum spp.* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella)
Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phitolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola)

MODALITÀ DI IMPIEGO

LOOP si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza

LOOP si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in casi di "stress" idrici. LOOP si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra i 200 e 400 litri per ettaro, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura.
Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI di IMPIEGO

170 – 250 ml/ha: la dose minore è consigliabile sulle infestanti sensibili nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.

170 + 80 ml/ha: in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.
Per completare l'azione di LOOP su infestanti mediamente sensibili o mediamente resistenti (*Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.*) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di dicamba, piridate e fluroxipir.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di carbammati o fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di LOOP possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran (vari) non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti con LOOP è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
Operare come segue:
Svuotare il serbatoio; risciacquare il serbatoio, pompe e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente il serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19 DIC. 2011

12A02885

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Stefan Ivanov Savov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 6 febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Stefan Ivanov Savov nato a Sofia (Bulgaria) il giorno 23 giugno 1978, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Диплома веmеринарен лекар» rilasciato con il n. 11752/2002 dalla Università di ricerca forestale - Città di Sofia - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Диплома веmеринарен лекар» rilasciato dalla Università di ricerca forestale - Città di Sofia - Bulgaria – con il n. 11752/2002 al Sig. Stefan Ivanov Savov, nato a Sofia (Bulgaria) il giorno 23 giugno 1978, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

Il Sig. Stefan Ivanov Savov è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A03285

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Christa Untersulzner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Christa Untersulzner nata a Bolzano (Italia) il giorno 22 dicembre 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 31 gennaio 2012 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - in data 31 gennaio 2012 alla signora Christa Untersulzner, nata a Bolzano (Italia) il giorno 22 dicembre 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La signora Christa Untersulzner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A03312

DECRETO 9 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Andrzej Michal Bet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 30 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Andrzej Michal Bet nato a Kolo (Polonia) il giorno 11 ottobre 1978, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Anestezjologia i intensywna terapia» rilasciato in data 6 dicembre 2011 con il n. 0701/2011.2/16 dal Centro di esami medici di Lodz - Polonia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Anestezjologia i intensywna terapia» rilasciato dal Centro di esami medici di Lodz - Polonia - in data 6 dicembre 2011 con il n. 0701/2011.2/16 al sig. Andrzej Michal Bet, nato a Kolo (Polonia) il giorno 11 ottobre 1978, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

Il sig. Andrzej Michal Bet già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Monza e Brianza è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A03313

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 marzo 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Savona.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 5/2009 del 9 novembre 200 di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Savona di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e legge n. 88/1989;

Vista la lettera datata 21 dicembre 2011 del dott. Claudio Banci, con la quale lo stesso ha rassegnato le propri dimissioni dall'incarico di componente del sopra menzionato Comitato Provinciale;

Vista la nota datata 14 febbraio 1012 (ns. prot. n. 3297 del 22 febbraio 2012) a firma del Direttore dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, con cui viene designato il dott. Massimiliano Amoretti quale membro del suddetto Comitato in sostituzione del dimissionario dott. Claudio Banci;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Massimiliano Amoretti è nominato membro in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria della provincia di Savona in seno al Comitato Provinciale INPS.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 14 marzo 2012

Il direttore territoriale: QUADRELLI

12A03522

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio Salame Brianza a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza».

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è

stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio Salame Brianza il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato INEQ (Isituto Nord Est Qualità) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 21 dicembre 2005 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Salame Brianza a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 21 dicembre 2005 al Consorzio Salame Brianza con sede legale in via Bergamo, 35 - 23807 Merate (Lecco), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame Brianza».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 21 dicembre 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A02967

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.S.A. - Cooperativa servizi Alessandrina», in Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. 26 novembre 2008 n. 246/2008 con il quale la società C.S.A. cooperativa servizi alessandrina, con sede in Alessandria, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il prof. Marco Lacchini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 28 marzo 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966, ivi domiciliata via G. Gonzaga, 12, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del prof. Marco Lacchini dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03287

DECRETO 23 febbraio 2012.

Identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale, per l'anno 2012.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 2012, prevista dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, è costituita dalla lettera M seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1 - 365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata dall'indicazione di un'altra lettera alfabetica di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

12A02897

DECRETO 23 febbraio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «New Age società cooperativa», in Tramutola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. n. 498 del 20 settembre 2011 con il quale la società New Age società cooperativa con sede in Tramutola (Potenza) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Nunzio Calicchio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 21 ottobre 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Teresa De Giacomo nata a Francavilla sul Sinni (Potenza) il 28 marzo 1962, domiciliata in Potenza, via Messina, n. 195, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Nunzio Calicchio dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03286

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento della «Società Cooperativa Edile Capitolina Servizi», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942 n.267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 12 msggio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società "Società Cooperativa Edile Capitolina Servizi" con sede in Roma, costituita in data 1° marzo 2007, Codice fiscale n. 09403981005, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Piazza Giuliano della Rovere n.4, 00122 Ostia Lido (Roma), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03413

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento della «G&B Service - società cooperativa a r.l.», in Fiano Romano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 14 marzo 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società "G&B Service – Società Cooperativa a r.l." con sede in Fiano Romano (Roma), costituita in data 31 marzo 2001, Codice fiscale n. 06549271002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Piazza Giuliano della Rovere n.4, 00122 Ostia Lido (Roma), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03414

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento della «F.A.R. 06 - Società Cooperativa a r.l.», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 19 giugno 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società "F.A.R. 06 - Società Cooperativa a r.l." con sede in Anzio (Roma), costituita in data 4 ottobre 2006, Codice fiscale n. 09167451005, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Piazza Giuliano della Rovere n.4, 00122 Ostia Lido (Roma), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M.23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A03415

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 23 marzo 2012.

Modifica al regolamento di organizzazione e funzionamento. (Provvedimento n. 11).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente n. 18 del 10 marzo 2011 di emanazione dello statuto del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 del 10 marzo 2011 ed il relativo avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

Vista la delibera n. 20 del 22 febbraio 2012 di approvazione della modifica di regolamento di organizzazione e funzionamento in attuazione dell'art. 13 comma 4 dello statuto;

Vista la nota del Capo del Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) prot. AOOUFGAB n. 3746/PF del 6 marzo 2012 con la quale si invita a valutare l'ipotesi di istituire nella fase transitoria di avvio delle nuove strutture dipartimentali un Comitato ordinatore con il compito di coordinare dal punto di vista scientifico le linee tematiche dei costituendi dipartimenti;

Vista la delibera n. 22 del 7 marzo 2012 di modifica della delibera n. 20/2012 con a quale il Consiglio di amministrazione recepisce le indicazioni ministeriali;

Vista la nota del Direttore Generale della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del MIUR prot. 383 del 16 marzo 2012 con la quale il Ministero, esaminate le delibere in questione, esprime parere favorevole alla proposta di modifica del regolamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 8 comma 4;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione della modifica regolamentare nelle more della adozione e approvazione dei nuovi regolamenti conseguenti alla riorganizzazione del CNR;

Emana

1. l'unita modifica al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

2. la predetta modifica sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione;

Articolo unico

1. Gli articoli 55 e 56 del Regolamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono sostituiti dai seguenti:

Art. 55.

Disposizioni transitorie per la prima istituzione dei dipartimenti

1. In prima applicazione dello Statuto le allività del CNR sono organizzate nei seguenti dipartimenti:

1. scienze biomediche;

2. scienze fisiche e tecnologie della materia;

3. scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente;

4. scienze chimiche e tecnologie dei materiali;

5. ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti;

6. scienze bio-agroalimentari;

7. scienze umane e sociali, patrimonio culturale.

2. I dipartimenti individuati dal presente articolo potranno essere modificati o soppressi con le procedure di cui all'art. 13 dello Statuto del CNR.

Art. 56.

Disposizioni transitorie per il riordino delle strutture scientifiche

1. Con decreto del Presidente, adottato previa delibera del Consiglio di amministrazione, sono individuati in via provvisoria gli istituti afferenti ai dipartimenti sulla base delle proposte presentate dai direttori degli istituti acquisito il parere dei consigli dei dipartimenti esistenti al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Nel decreto sono altresì individuati il personale e le strutture di supporto al dipartimento su proposta del Direttore generale.

2. In prima applicazione dello Statuto e in attesa dello svolgimento della selezione di cui all'art. 18, per ogni dipartimento è nominato dal Presidente un Comitato di seguito denominato «Comitato ordinatore» rappresentativo delle maggiori aree tematiche esistenti all'interno dei singoli dipartimenti con il compito coordinatore, dal punto di vista scientifico, l'individuazione dei progetti dei costituendi dipartimenti sulla base del Piano triennale di attività 2012-2014. Il Comitato è composto da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore. I componenti del Comitato ordinatore operano a titolo gratuito, ad essi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a riunioni ritualmente convocate dal coordinatore. Le competenze amministrative e gestionali del Dipartimento sono svolte dal Direttore generale che si avvale del personale assegnato al dipartimento.

Roma, 23 marzo 2012

Il presidente: NICOLAIS

12A03517

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 1° marzo 2012.

Autorizzazione generale al trattamento di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica. (Deliberazione n. 85).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 99, comma 1, del Codice in base al quale il trattamento di dati personali effettuato per scopi scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati;

Visto l'art. 110, comma 1, del Codice che consente di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, anche in assenza del consenso degli interessati, quando a causa di particolari ragioni non sia possibile informarli e il programma di ricerca sia oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e sia autorizzato dal Garante, anche ai sensi dell'art. 40 del Codice;

Vista l'autorizzazione del Garante n. 2/2011 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (reperibile sul sito internet dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1822577, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14.7.2011) e, in particolare, il punto 1.2 che autorizza il trattamento di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, rinviando a quanto disposto dagli articoli 106, 107 e 110 del Codice in ordine alla necessità di acquisire il consenso delle persone interessate;

Viste le disposizioni del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Provv. n. 2 del 16 giugno 2004, in *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2004, n. 190, Allegato A.4 al Codice e reperibile sul sito internet dell'Autorità, doc. web n. 1556635) applicabili anche ai trattamenti di dati effettuati per scopi di ricerca medica, biomedica o epidemiologica non connessi con attività di tutela della salute svolte da esercenti professioni sanitarie od organismi sanitari, ovvero con attività comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata sull'interessato (articoli 11 e 2, comma 2);

Vista la deliberazione del 15 dicembre 2011, con la quale il Garante ha avviato una procedura di consultazione pubblica su un documento, adottato in pari data, recante lo schema di «autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute per studi osservazionali retrospettivi» e pubblicato, unitamente alla medesima deliberazione, sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2012;

Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità in particolare da parte di università, enti, istituti di ricerca e società scientifiche, ricercatori, esercenti le professioni sanitarie, organismi sanitari, organismi rappresentativi di operatori sanitari e associazioni di pazienti interessati, a seguito della consultazione pubblica per la quale era stato fissato il termine del 31 gennaio 2012;

Visto l'art. 2 del d.lg. 24 giugno 2003, n. 211 che definisce «studi osservazionali» gli studi nei quali «i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio. L'assegnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica non è decisa in anticipo da un protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere il medicinale è del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio. Ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio»;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato da diversi titolari del trattamento per la conduzione di studi finalizzati alla ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non aventi significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, che utilizzano dati raccolti in precedenza a fini di cura degli interessati o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca, ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca;

Considerato che gli studi in questione non mirano soltanto a valutare la sicurezza e l'efficacia dei farmaci e di dispositivi medici nella pratica clinica ma anche a verificarne l'appropriatezza prescrittiva o ad indagare le relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, oppure vertono su eventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie;

Considerato che, nell'ambito di tali studi, i dati oggetto di trattamento sono registrati nella documentazione clinica (o nella documentazione inerente i precedenti studi in cui sono stati raccolti) conservata presso i centri di cura partecipanti in conformità alla legge, oppure sono ricavati da campioni biologici asportati e conservati negli archivi di anatomia patologica dei medesimi centri o prelevati nell'ambito di precedenti progetti di ricerca;

Visti gli specifici provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall'Autorità, ai sensi degli articoli 110, comma 1 (ultima parte) e 41 del Codice, con i quali è stata autorizzata, anche in assenza del consenso degli interessati, la conduzione di studi, non aventi significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, effettuati con dati raccolti in precedenza per finalità di tutela della salute degli interessati o ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per le stesse finalità; ciò, in quanto, a causa di comprovate particolari ragioni, è stata documentata l'impossibilità di fornire loro l'informativa sul trattamento dei dati e il relativo programma di ricerca ha ricevuto un motivato parere favorevole del comitato etico territorialmente competente;

Considerato che i trattamenti dei dati in questione possono essere autorizzati dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Ritenuto opportuno pertanto, alla luce dell'esperienza maturata, rilasciare un'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 40 del Codice, relativa ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica, effettuati anche in assenza del consenso degli interessati, preordinati alla conduzione di studi, non aventi significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, con dati raccolti in precedenza per finalità di tutela della salute dei medesimi interessati o ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per le stesse finalità, armonizzando le specifiche prescrizioni già impartite con singoli provvedimenti di autorizzazione già rilasciati;

Ritenuto altresì opportuno, in conformità a quanto previsto dall'art. 110 del Codice (ultima parte), prendere in considerazione ai fini della presente autorizzazione i trattamenti per scopi di ricerca scientifica preordinati alla conduzione di studi che siano oggetto di motivato parere favorevole del comitato etico competente a livello territoriale, non essendo a tal fine sufficiente la formazione del silenzio/assenso a seguito della notifica dello studio al predetto comitato;

Considerato che, in virtù dell'art. 11 del menzionato codice deontologico per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, il consenso non è necessario quando, ai sensi dell'art. 110 del Codice, non è possibile informare gli interessati per «motivi etici», ovvero per «motivi metodologici», ovvero per «motivi di impossibilità organizzativa»;

Considerato che, nelle richieste di autorizzazione finora sottoposte all'esame dell'Autorità, l'impossibilità di informare gli interessati è risultata giustificata sulla base di «motivi etici» ovvero di «motivi di impossibilità organizzativa»;

Ritenuto opportuno quindi, alla luce dell'esperienza maturata, che i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica preordinati alla conduzione di studi in campo medico, biomedico o epidemiologico in cui l'impossibilità di informare gli interessati sia giustificata da «motivi metodologici» vengano sottoposti a specifici provvedimenti di autorizzazione del Garante;

Considerato che l'autorizzazione di carattere generale risulta uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati e rende superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento semplificando in tale modo, in maniera significativa, gli adempimenti degli obblighi relativi ai trattamenti di dati per la conduzione di ricerche mediche, biomediche o epidemiologiche;

Ritenuto che ai trattamenti oggetto della presente autorizzazione devono trovare applicazione anche le cautele contenute nell'autorizzazione generale del Garante n. 2/2011 e nel codice deontologico sopra citati, in particolare per ciò che attiene ai criteri da tenere in considerazione per non rendere identificabili gli interessati nelle fasi dello studio successive all'estrapolazione dei dati e alle regole di condotta per gli incaricati e gli eventuali responsabili del trattamento;

Rilevato che anche l'eventuale raccolta e la conservazione di campioni biologici, così come il trattamento dei dati che ne derivano, devono essere effettuati in conformità ai principi fondamentali di protezione e di sicurezza dei dati (v. Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (92) 3 relativa ai test genetici ed allo screening genetico per scopi di natura sanitaria; Documento di lavoro sui dati genetici del Gruppo Art. 29 della Dir. 95/46/CE, WP 91/2004);

Considerato che l'utilizzo di campioni biologici nell'ambito di ricerche scientifiche che comportano l'estrapolazione di dati genetici deve essere effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nella specifica autorizzazione generale del Garante al trattamento dei dati genetici, rilasciata il 24 giugno 2011 ai sensi dell'art. 90 del Codice (in G. U. 11 luglio 2011 n. 159 e reperibile sul sito Internet dell'Autorità, doc. web n. 1822650);

Vista altresì la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (2006) 4 che individua le condizioni e i limiti nel rispetto dei quali è consentito l'utilizzo di materiale biologico per attività di ricerca, anche appartenente a persone decedute, prelevato per uno scopo diverso da quello della sua conservazione a fini di ricerca, ivi compreso quello prelevato per l'esecuzione di un precedente progetto di ricerca; considerato che tale Raccomandazione stabilisce che il materiale biologico prelevato per scopi diversi da quelli di conservazione a fini di ricerca può essere messo a disposizione per attività di ricerca con il necessario consenso dell'interessato e che, a tal fine, dovrebbe essere fatto ogni ragionevole sforzo per contattare la persona interessata, mentre ove tale contatto non sia possibile, il materiale biologico può essere utilizzato per attività di ricerca soltanto se sono soddisfatti particolari requisiti (articoli 10, 12, 21 e 22);

Visto il Codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006 nella parte in cui prevede l'obbligo del segreto professionale da parte del medico anche con riferimento ai pazienti deceduti (art. 10);

Considerato che la presente autorizzazione prende in considerazione quelle ipotesi residuali, ammesse dal Codice (art. 110), in cui il necessario consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico non sia stato previamente raccolto dai titolari del trattamento, sussistano delle particolari e comprovate circostanze dalle quali derivi l'impossibilità di informare gli interessati e la ricerca non possa essere realizzata mediante il trattamento di dati anonimi o di dati riferiti a individui che sia possibile contattare al fine di rendere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice;

Rilevato che, in ottemperanza ai principi, richiamati dall'art. 2, comma 2, del Codice, di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità di esercizio dei diritti degli interessati e di adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento, è auspicabile che l'informativa sul trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica sia fornita all'interessato contestualmente a quella sul trattamento dei dati a fini di cura, specie da parte di titolari del trattamento che perseguono finalità di ricerca scientifica unitamente ad attività di ricovero e cura;

Ritenuto che, nell'ambito di detta informativa resa all'interessato, occorre distinguere chiaramente, con riferimento all'indicazione degli elementi di cui all'art. 13 del Codice, i trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica da quelli preordinati alla tutela della salute, evidenziando in particolare la volontarietà della partecipazione alla ricerca, in modo da consentire all'interessato, di manifestare consapevolmente un consenso libero e specifico rispetto ai differenti scopi perseguiti (articoli 13, 23, 78, comma 5, e 105, comma 2, del Codice);

Rilevata l'opportunità che la presente autorizzazione generale sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficace per il periodo fino al 31 dicembre 2012;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato *B)* al medesimo Codice in materia di misure minime di sicurezza;

Visti gli articoli 20, 26, 40, 41, 98, 107 e 110 del Codice;

Visti gli articoli 167, comma 2, e 170 del Codice che sanzionano il trattamento illecito dei dati personali e l'inosservanza dei provvedimenti del Garante;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Autorizza

il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, anche in assenza del loro consenso informato, per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito indicate.

1. Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata:

a) alle università, agli altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ai ricercatori che operano nell'ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e ai soci di dette società scientifiche;

b) agli esercenti le professioni sanitarie e agli organismi sanitari nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4 al Codice).

Il trattamento dei dati oggetto della presente autorizzazione può essere altresì effettuato da persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni e organismi privati, nonché da soggetti specificatamente preposti al trattamento quali incaricati o responsabili (ricercatori, monitor, commissioni di esperti, organizzazioni di ricerca a contratto, laboratori di analisi, ecc.) (articoli 4, comma 1, lettera *f)*, 28, 29 e 30 del Codice).

2. Finalità del trattamento: ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico.

1. La presente autorizzazione è rilasciata quando:

il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuato per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico è necessario per la conduzione di studi, non aventi significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, effettuati con dati raccolti in precedenza a fini di cura della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti di ricerca e

la ricerca è effettuata sulla base di un progetto, oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, secondo le modalità di cui all'art. 3 del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4 al Codice).

Gli studi oggetto della presente autorizzazione possono riguardare anche le relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o mirano a valutare la sicurezza e l'efficacia di farmaci o di dispositivi medici nella pratica clinica, o a verificare l'appropriatezza prescrittiva, oppure vertono su eventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie.

2. La presente autorizzazione non riguarda gli scopi della ricerca che possono essere realizzati, nel caso concreto, mediante:

il trattamento di dati anonimi;

il trattamento di dati di interessati che sia possibile contattare al fine di rendere l'informativa e acquisirne il consenso.

3. Categorie di dati oggetto di trattamento.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

Il trattamento può riguardare unicamente i dati personali strettamente pertinenti ai sopra indicati scopi, ivi compresi quelli ricavati da campioni biologici, salvo che questi non costituiscano «dati genetici» ai sensi dell'autorizzazione del 24 giugno 2011 rilasciata dal Garante in virtù dell'art. 90 del Codice (disponibile sul sito Internet istituzionale: www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1822650).

Il trattamento di dati genetici resta infatti autorizzato nei limiti e alle condizioni individuati nella predetta autorizzazione.

4. Impossibilità di informare gli interessati.

L'autorizzazione riguarda il trattamento dei dati degli interessati da includere nella ricerca che non è possibile contattare al fine di fornire l'informativa sul trattamento dei dati a causa della sussistenza di una delle seguenti ragioni, considerate del tutto particolari o eccezionali, documentate nel progetto di ricerca:

1. Motivi etici riconducibili alla circostanza che l'interessato ignora la propria condizione. Rientrano in questa categoria le ricerche per le quali l'informativa sul trattamento dei dati da rendere agli interessati comporterebbe la rivelazione di notizie concernenti la conduzione dello studio la cui conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati stessi (possono rientrare in questa ipotesi, ad esempio, gli studi epidemiologici sulla distribuzione di un fattore che predica o possa predire lo sviluppo di uno stato morboso per il quale non esista un trattamento).

2. Motivi di impossibilità organizzativa riconducibili alla circostanza che la mancata considerazione dei dati riferiti al numero stimato di interessati che non è possibile contattare per informarli, rispetto al numero complessivo

dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca, produrrebbe conseguenze significative per lo studio in termini di alterazione dei relativi risultati; ciò avuto riguardo, in particolare, ai criteri di inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento, alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché al periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti agli interessati sono stati originariamente raccolti (ad esempio, nei casi in cui lo studio riguarda interessati con patologie ad elevata incidenza di mortalità o in fase terminale della malattia o in età avanzata e in gravi condizioni di salute).

Con riferimento a tali motivi di impossibilità organizzativa, è autorizzato il trattamento dei dati di coloro i quali, all'esito di ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli, anche attraverso la verifica dello stato in vita, la consultazione dei dati riportati nella documentazione clinica, l'impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti o della popolazione residente, risultino essere al momento dell'arruolamento nello studio:

deceduti o

non contattabili.

Resta fermo l'obbligo di raccogliere il consenso informato al trattamento dei dati degli interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui, nel corso dello studio, sia possibile rendere loro un'adeguata informativa e acquisirne il relativo consenso e, in particolare, laddove questi si rivolgano al centro di cura, anche per visite di controllo.

5. Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati personali oggetto della presente autorizzazione è effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4 al Codice) e unicamente con operazioni strettamente indispensabili alla conduzione dello studio.

Ove la ricerca non possa raggiungere i suoi scopi senza l'identificazione, anche temporanea, degli interessati, nel trattamento successivo alla raccolta retrospettiva dei dati, sono adottate tecniche di cifratura o utilizzati codici identificativi oppure altre soluzioni che, considerato il numero dei dati trattati, li rendono non direttamente riconducibili agli interessati, permettendo di identificare questi ultimi solo in caso di necessità. In questi casi, i codici utilizzati non sono desumibili dai dati personali identificativi degli interessati, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato e sia motivato, altresì, per iscritto, nel progetto di ricerca.

L'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato, sempre che sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, è motivato, inoltre, per iscritto.

6. Comunicazione e diffusione.

I soggetti individuati al paragrafo 1) che agiscono in qualità di titolari del trattamento, anche unitamente ad altri titolari, possono comunicare tra loro i dati personali oggetto della presente autorizzazione nella misura in cui rivestano il ruolo di promotore, di centro coordinatore o di centro partecipante e l'operazione di comunicazione sia indispensabile per la conduzione dello studio.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati utilizzati per la conduzione dello studio non possono essere diffusi (articoli 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice). I risultati delle ricerche possono essere diffusi in forma aggregata, ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, anche nell'ambito di pubblicazioni.

7. Conservazione dei dati e dei campioni.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *e)* del Codice, i dati e i campioni biologici utilizzati per l'esecuzione della ricerca sono conservati mediante tecniche di cifratura o l'utilizzazione di codici identificativi oppure di altre soluzioni che, considerato il numero dei dati e dei campioni conservati, non li rendono direttamente riconducibili agli interessati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

A tal fine, è indicato nel progetto di ricerca il periodo di conservazione, successivo alla conclusione dello studio, al termine del quale i predetti dati e campioni sono trasformati in forma anonima.

8. Custodia e sicurezza.

Fermo restando l'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza previste dal Codice (articoli 33-35 e All. *B)* al Codice), sono impiegati dal/i titolare/i del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza in relazione al ruolo ricoperto nel trattamento dei dati e alle conseguenti responsabilità, specifiche misure e accorgimenti tecnici per incrementare il livello di sicurezza dei dati trattati per l'esecuzione dello studio in conformità alle indicazioni contenute nelle «Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche

di medicinali» adottate dal Garante con Provvedimento del 24 luglio 2008 (doc. web n. 1533155).

Ciò, sia nella fase di memorizzazione o archiviazione dei dati (e, eventualmente, di raccolta e conservazione dei campioni biologici) sia nella fase successiva di elaborazione delle medesime informazioni, nonché nella successiva fase di trasmissione dei dati al promotore o ai soggetti esterni che collaborano con il primo per l'esecuzione dello studio. Sono adottati, in particolare:

a. idonei accorgimenti per garantire la protezione dei dati dello studio dai rischi di accesso abusivo ai dati, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione parziale o integrale di tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite l'adozione di altre misure informatiche di protezione che rendano inintelligibili i dati ai soggetti non legittimati) nelle operazioni di registrazione e archiviazione dei dati effettuate mediante strumenti elettronici;

b. protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici nella trasmissione elettronica dei dati raccolti nell'ambito dello studio a un database centralizzato in cui sono memorizzati o archiviati, nonché nella trasmissione in via telematica dei dati dello studio al promotore o ai soggetti esterni di cui lo stesso promotore si avvale per la conduzione dello studio. Laddove detta trasmissione sia effettuata mediante supporto ottico (CD-ROM) è designato un incaricato della ricezione presso il promotore ed è utilizzato, per la condivisione della chiave di cifratura dei dati, un canale di trasmissione differente da quello utilizzato per la trasmissione del contenuto;

c. tecniche di etichettatura, nella conservazione e nella trasmissione di campioni biologici, mediante codici identificativi, oppure altre soluzioni che, considerato il numero di campioni utilizzati, li rendono non direttamente riconducibili agli interessati, permettendo di identificare questi ultimi solo in caso di necessità;

d. con specifico riferimento alle operazioni di elaborazione dei dati dello studio memorizzati su un database centralizzato, è necessario adottare:

idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento, avendo cura di utilizzare credenziali di validità limitata alla durata dello studio e di disattivarle al termine dello stesso;

procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati del trattamento;

sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.

9. Trasferimento all'estero.

Ove sia essenziale per il risultato della ricerca trasferire dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati inclusi nello studio in Paesi non appartenenti all'Unione europea, in assenza del consenso espresso, in forma scritta, degli interessati (art. 43, comma 1, lettera *a)*, del Codice), il trasferimento è autorizzato dal Garante in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'art. 43 del Codice, o in conformità agli articoli 44 e 45 del Codice.

10. Richieste di autorizzazione.

I titolari del trattamento che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle sue prescrizioni.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno, anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione, ai sensi dell'art. 110 del Codice (ultima parte), per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze o da situazioni non considerate nella presente autorizzazione.

11. Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° marzo 2012 fino al 31 dicembre 2012.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2012

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PASSAN

Il segretario generale: DE PAOLI

12A03185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle Lettere Credenziali al signor Presidente della Repubblica

Il 15 marzo 2012 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Naor Gilon, Ambasciatore dello Stato d'Israele, S.E. Aurel Băieşu, Ambasciatore della Repubblica di Moldova, S.E. Abdallah Mirghane, Ambasciatore dell'Unione delle Comore con residenza a Parigi, S.E. sig.ra Frieda Nangula Ithete, Ambasciatore della Namibia con residenza a Parigi, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

12A03304

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione definitiva al laboratorio «CSI S.p.a.», in Bollate, ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, nel settore della «resistenza al fuoco delle protezioni applicate ad elementi di acciaio, in conformità alla norma UNI ENV 13381-4».

Con provvedimento del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica datato 15 marzo 2012, il Laboratorio «CSI S.p.A.» con sede in Bollate (Milano) cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco delle protezioni applicate ad elementi di acciaio, in conformità alla norma UNI ENV 13381-4, con la limitazione al "metodo della conducibilità termica variabile" e al "metodo grafico"» con codice d'individuazione alfanumerico MIO2FR12E3 come specificato nel provvedimento DCPST/DD n. 187/V1/12.

Il suddetto provvedimento sostituisce il decreto n. 187 - posizione CSI/014/3302/04/08 ITA emesso in data 28 febbraio 2012.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime disposizioni».

12A03289

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «CTC 150».

Provvedimento n. 96 del 16 febbraio 2012

Premiscela per alimenti medicamentosi CTC 150, 150 g/kg per suini, polli da carne e galline ovaiole, nella confezione: sacco da 25 Kg – A.I.C. n. 102538016.

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano – Largo Donegani, 2– codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica, presentato dalla società titolare in data 9 luglio 2010 (prot. n. 13126 del 14 luglio 2010) e successive integrazioni.

Le modifiche, apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati sono le seguenti:

5) Composizione quali-quantitativa:

modifica della nomenclatura del Principio attivo da: «Clortetraciclina base 150 g (come clorotetraciclina cloridrato)» a: «Clortetraciclina base 150 g (come clorotetraciclina cloridrato 161,4 *g)*». Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

Principio attivo:

clorotetraciclina base 150 g;

(come clorotetraciclina cloridrato 161,4 *g)*.

Eccipienti: invariati.

6) Forma farmaceutica:

da: Premiscela per alimenti medicamentosi a: Premiscela per alimenti medicamentosi. Polvere fine di colore giallo.

7) Speciali precauzioni per la conservazione:

da: «Conservare a temperatura non superiore a 25°C» a: «Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione».

8) Natura e composizione del condizionamento primario:

da: sacco di carta, sandwich carta Kraft, interno in polietilene da 25 kg a: sacco da 25 kg in carta multistrato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02773

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ketink 100 mg/ml»

Decreto n. 25 del 20 febbraio 2012

Procedura decentrata n. ES/V/0175/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario KETINK 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini.

Titolare A.I.C.: società Industrial Veterinaria, S.A. con sede in Esmeralda, 19 – 08950 Esplugues de Llobregat – Barcelona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Esmeralda, 19 – 08950 Esplugues de Llobregat – Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104394010;

Scatola contenente 1 flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104394022.

Composizione: un ml di soluzione contiene:

Principio attivo: Ketoprofene 100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini, suini e cavalli.

Indicazioni terapeutiche:

Bovini: trattamento antinfiammatorio e analgesico delle patologie del sistema muscolo scheletrico e delle mammelle.

Suini: trattamento antinfiammatorio e antipiretico della Sindrome mastite-metrite-agalattia e delle patologie a carico dell'apparato respiratorio.

Cavalli: trattamento antinfiammatorio e analgesico delle patologie a carico di muscolatura, articolazioni e apparato scheletrico.

Trattamento analgesico sintomatico della colica. Dolore e gonfiore post operatorio.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 4 giorni.

Latte (bovino): zero ore.

Uso non consentito in cavalle in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A02774

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duvaxyn EHV 1,4».

Provvedimento n. 91 del 14 febbraio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario «DUVAXYN EHV 1,4».

Confezioni:

2 flaconi monodose - A.I.C. n. 101976013;

10 flaconi monodose - A.I.C. n. 101976025.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Cod. Fisc. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica della denominazione del medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della denominazione del medicinale da DUVAXYN EHV 1,4 a EQUIP EHV 1,4.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02775

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ubiflox S 100 mg/ml»

Estratto decreto n. 28 del 27 febbraio 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0362/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario UBIFLOX S 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: società Miklich Laboratorios S.L. con sede in C/ Cuevas bajas, s/n - 23, Edificio Picasso, 29004 Màlaga (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Krka, d.d. Novo Mesto nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104294020;

scatola con 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104294032.

Composizione: un ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Marboflossacina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, e Histophilus somni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 3 giorni;

latte: 72 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario

12A03091

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lanflox 100 mg/ml».

Estratto del decreto n. 29 del 27 febbraio 2012

Procedura decentrata n. IEN/0255/001/DC.

Procedura mutuo riconoscimento n. IEN/0255/001/IB/003/G.

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0255/001/II/001.

Specialità medicinale per uso veterinario LANFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L. con sede legale in Les Corts, 23 - 08028 Barcelona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti:

laboratorios Calier, S.A., nello stabilimento sito in C/Barcelonés, 26 (Pla del Ramassà), Les Franqueses del Valles, Barcelona (Spagna);

industrial Veterinaria, S.A., nello stabilimento sito in Esmeralda 19 - 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104263025;

scatola contenente 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104263013.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene.

Principio attivo: Enrofloxacina100, 0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina.

Bovini:

infezioni respiratorie causate da Pasteurella spp. o Mycoplasma spp.;

infezioni gastro-intestinali causate da E. coli.

trattamento dei sintomi locali (infiammazione, qualità e quantità del latte) associati a mastiti acute o iperacute in bovini in lattazione, causate da E. coli.

Suini:

infezioni respiratorie causate da Pasteurella spp. o Mycoplasma spp.;

infezioni gastro-intestinali causate da E. coli.

L'enrofloxacina va utilizzata quando l'esperienza clinica supportata ove possibile da un test di sensibilità sull'agente eziologico, indica l'enrofloxacina come farmaco d'elezione.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

bovini: (iniezione sottocutanea) - carne e visceri: 13 giorni - latte: 84 ore;

bovini: (iniezione endovenosa) - carne e visceri: 4 giorni - latte: 72 ore;

suini: (iniezione intramuscolare) - carne e visceri: 10 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03092

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario LEVATUM PLUS 10/100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini.

Estratto decreto n. 30 del 27 febbraio 2012

Mutuo riconoscimento n. UK/V/0399/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario LEVATUM PLUS 10/100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Chanelle Animal Health Ltd - con sede legale e domicilio fiscale in 7 Rodney Street - Liverpool LI 9HZ - Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Loughera, Co. Galway, Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

da 50 ml - A.I.C. n. 104399011;

da 250 ml - A.I.C. n. 104399023;

da 500 ml - A.I.C. n. 104399035.

Composizione: ogni ml di prodotto contiene:

principio attivo: Ivermectina 10 mg;

Clorsulon 100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato per il trattamento di infestazioni miste dovute a forme adulte di distomi epatici e di nematodi gastrointestinali, vermi polmonari, vermi oculari e/o acari e pidocchi nei bovini da carne e nei bovini da latte non in lattazione.

Il prodotto può essere usato anche come coadiuvante nel trattamento dei pidocchi morsica tori (Damalinia bovis) e dell'acaro della rogna Chorioptes bovis, ma l'eliminazione completa potrebbe non verificarsi.

Specie di destinazione: bovini.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 66 giorni;

latte: non usare in bovine che producono latte destinato al consumo umano. Non usare in bovine da latte non in lattazione, comprese le manze in gravidanza, nei 60 giorni prima del parto.

Validità:

validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Al termine del suddetto periodo, smaltire il prodotto inutilizzato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A03093

Rettifica al decreto 17 febbraio 2012 di modificazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti le sostanze attive «cefquinome» e «ceftiofur».

Visti gli atti d'ufficio, al decreto 17 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2012, di pari oggetto, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti le suddette sostanze attive sono tenute a conformare entro centottanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto stabilito nell'allegato III alla sopracitata decisione della Commissione europea del 13 gennaio 2012.».

12A03305

REGIONE PUGLIA

Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva, della Masseria Scimmutu in località Falcicchio, in Martina Franca.

La Giunta della regione Puglia con atto n. 2412 del 2 novembre 2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale del complesso di edifici rurali, denominato «Masseria Scimmutu», da destinare a struttura ricettiva «albergo», nei termini dell'art. 6 della legge n. 217/1983 ora art. 1, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 e della legge regionale n. 11/1999 articoli 4 (co. 5) e 7, approvato dal Comune di Martina Franca con delibera del Commissario ad acta dell'11 maggio 2009 in variante al PRG vigente ai sensi della legge regionale n. 20/1998 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale edilizio interessato.

Ha altresì rilasciato ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P il parere paesaggistico favorevole fermo restando l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle stesse N.T.A.

12A02919

Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva, di immobile rurale Masseria Maggi in località Caliandro, in Martina Franca.

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, si prega codesto ufficio di voler cortesemente pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, per estratto, il seguente comunicato: «La Giunta della Regione Puglia con atto n. 100 del 23 gennaio 2012 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale del complesso di edifici, denominato "Masseria Maggi", da destinare a struttura ricettiva "turistico-alberghiera", nei termini dell'art. 6 della legge n. 217/1983 ora art. 1, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 e della legge regionale n. 11/1999, artt. 4 (comma 4) e 7, approvato dal comune di Martina Franca con delibera di Consiglio comunale n. 62 del 22 settembre 2005 in variante al P.R.G. vigente ai sensi della legge regionale n. 20/1998 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio interessato.

Ha altresì rilasciato ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P il parere paesaggistico favorevole fermo restando l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle stesse N.T.A.».

12A02920

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, recante: «Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 24 marzo 2012).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 4, seconda colonna, all'art. 1, comma 2, al primo rigo, dove è scritto: «…*abbiamo* maturato i requisiti per…», leggasi: «…*abbiano* maturato i requisiti per…».

12A03604

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-072) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

€ 1,00